



**OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2024 – Novità in materia di lavoro**

Il D.lgs. n. 216/2023 (in attuazione della prima parte della riforma fiscale voluta dal Governo) e la Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) hanno introdotto importanti novità per i datori di lavoro. Di seguito si illustrano quelle principali previste per il 2024:

§ **ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI SUBORDINATI (ART. 1, COMMA 15, L. 213/2023)**

Viene confermato ulteriormente, per l'anno 2024, l'esonero dal versamento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (aliquota IVS) a carico dei lavoratori, (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), già sperimentata nel corso dell'anno 2022 e 2023. Nello specifico, **dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024**, la riduzione sarà pari al:

- **7%** se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non eccede l'importo mensile di 1.923 euro,
- **6%** se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali è superiore a 1.923 euro e non eccede l'importo di 2.692 euro.

Rispetto al 2023, l'esonero non si applica sulla tredicesima.

§ **ESENZIONE CONTRIBUTIVA PER LAVORATRICI MADRI (ART. 1, COMMI 180-181, L. 213/2023)**

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 viene riconosciuto un esonero contributivo totale in favore delle Lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, pari al 100% della quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di € 3.000 riparametrato su base mensile.

In via **sperimentale** lo **sgravio è riconosciuto, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, anche alle **lavoratrici madri di due figli** con rapporto di lavoro dipendente **A TEMPO INDETERMINATO (anche apprendistato)**, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più giovane.

Alla email con cui si è ricevuta la presente circolare vi è allegata **“La comunicazione ai fini dell'applicazione dell'esonero a favore delle lavoratrici con figli”**.

§ **NUOVA SOGLIA DI ESENZIONE DEI FRINGE BENEFIT 2024 (ART. 1, COMMI 16-17, L. 213/2023)**

In deroga a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del TUIR, la disciplina relativa ai fringe benefits subisce importanti modifiche: nello specifico è stato previsto, **limitatamente al periodo d'imposta 2024**, l'elevazione ad

- **€ 2.000,00** in caso di lavoratori con figli a carico (inclusi i figli nati fuori dal matrimonio o i figli adottivi o affidati)
- **€ 1.000,00** per la generalità dei lavoratori,

del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente di cui all'art. 51, co. 3, del TUIR includendo, tra i c.d. fringe benefits, anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, le spese di locazione della prima casa ovvero gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Preme ricordare che si considerano figli fiscalmente a carico, quelli di età:

– non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedente euro 4.000,00;

– superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51.

Si precisa inoltre che, il limite di € 2.000,00 si applica a seguito di dichiarazione da parte del lavoratore del codice fiscale del figlio a carico.

#### § **DETESSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ (ART. 1, COMMA 18, L. 213/2023)**

Anche per l'anno 2024, **PREVIO ACCORDO SINDACALE**, è stata prevista la riduzione al 5% (in luogo del 10%) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati dal datore ai dipendenti, entro il limite di importo complessivo di € 3.000 lordi e per i soli lavoratori con un reddito anno precedente non superiore a € 80.000,00.

#### § **DETESSAZIONE LAVORO NOTTURNO E FESTIVO PER I LAVORATORI DI STRUTTURE TURISTICO - ALBERGHIERE (ART. 1, COMMA 21, L. 213/2023)**

La Legge di Bilancio 2024 riconosce, **per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024** e per i soli lavoratori dipendenti del comparto del turismo e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi inclusi gli stabilimenti termali, con reddito non superiore a € 40.000 nel 2023, **un trattamento integrativo speciale** che non concorre alla formazione del reddito, **pari al 15%** delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al **lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi**.

Il datore di lavoro riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023.

#### § **CONGEDO PARENTALE (ART. 1, COMMA 179, L. 213/2023)**

La legge di Bilancio 2024 è intervenuta anche sul congedo parentale: inizialmente, infatti, in caso di congedo parentale, i genitori potevano godere, in alternativa tra loro, di un mese di congedo parentale indennizzato all'80% mentre i restanti venivano indennizzati al 30%.

**A partire dal 01 gennaio 2024**, invece, **in caso di congedo di maternità obbligatoria/paternità terminata dopo il 31 dicembre 2023**, i genitori avranno diritto, in alternativa tra loro,

- per l'anno 2024 e per la durata massima complessiva di 2 mesi fino al 6° anno di vita del bambino, ad un congedo indennizzato all'80% della retribuzione mensile, mentre i restanti mesi al 30%;

- per l'anno 2025 e per la durata massima di 2 mesi fino al 6° anno di vita del bambino, ad un congedo indennizzato all'80% per il primo mese, al 60% per il secondo mese mentre i restanti mesi saranno indennizzati al 30%.

#### § **MODIFICHE DELL'IRPEF (ART. 1, D. LGS. 216/2023)**

Limitatamente al periodo di imposta 2024, sono state previste alcune modifiche al regime di tassazione ordinario del reddito delle persone fisiche:

- Riorganizzazione delle aliquote IRPEF e degli scaglioni di reddito;
- Aumento della detrazione spettante per i redditi fino ad euro 15.000,00 €.

Nello specifico, è stato eliminato lo scaglione del 25% che viene invece incluso nell'applicazione dell'aliquota minima (23%). Pertanto la determinazione dell'imposta lorda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

Reddito annuo	Aliquota per scaglione	Imposta annua corrispondente
Fino a 28.000,00	23%	6.440,00
Oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00	35%	14.140,00
Oltre 50.000,00	43%	-

È stato inoltre previsto un aumento della detrazione da lavoro dipendente spettante per redditi non superiori a € 15.000 che passa da € 1.880,00 ad € 1.955,00

**Lo Studio rimane a completa disposizione per eventuali chiarimenti.**

Verona, 27 Febbraio 2024

Studio Dott. Giampietro Carelli